



07966-18

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Camera di Consiglio  
del 13/12/2017

Registro generale  
n. 25613/2017

Composta dai Consiglieri:

Sent. n. 4137/2017-

N° Ruolo: 17

Domenico Carcano	Pres.
Bonito Francesco Maria Silvio	
Boni Monica	
Binenti Roberto	
Antonio Minchella	Rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

(omissis) **nato il** (omissis)

Avverso l'ordinanza n° 69/2017 del Tribunale di Catanzaro in data 09/05/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Delia Cardia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

~~Udito il difensore Avv.~~

## RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 09/05/2017 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avanzata ex artt. 324 e 355 cod.proc.pen. da (omissis) (indagato per omicidio) avverso il decreto di sequestro emesso dalla DDA di Catanzaro in data 31/03/2017, relativo ad un telefono cellulare Alcatel e ad un telefono cellulare Samsung. Rilevava il Tribunale che il sequestro era stato disposto su detti supporti informatici al fine di estrarre una copia del materiale contenuto in memoria, utile all'accertamento dei reati: nella richiesta si prospettava, però, che il fermo dell'indagato era stato effettuato in data 14/12/2016 e che era stato appunto in quella occasione che i due telefoni erano stati sequestrati, ma la richiesta del decreto di sequestro era stata fatta dalla polizia giudiziaria soltanto il 29/12/2016 e il provvedimento di sequestro era intervenuto tre mesi dopo, adombrando che non risultassero inviati al P.M. gli atti relativi al sequestro ai fini della convalida nel termine di legge (e cioè 96 ore complessive), per cui gli oggetti avrebbero dovuto essere restituiti. Tuttavia il Tribunale rilevava che effettivamente gli oggetti sequestrati a suo tempo erano divenuti restituibili ed erano rimasti presso la polizia giudiziaria anche perché non erano stati richiesti dall'indagato: ma, a prescindere da questo dato fattuale, la mancata convalida di un sequestro non precludeva un autonomo provvedimento di sequestro successivo ed anzi il sequestro poteva essere disposto dal P.M. in ogni tempo, persino su cose apprese in modo illegittimo dalla polizia giudiziaria.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'interessato a mezzo dei difensori Avv. (omissis) e Avv. (omissis) deducendo con motivo unico, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., una violazione di legge: sostiene che il decreto di sequestro di cui era stato chiesto il riesame non poteva essere considerato come un provvedimento autonomo poiché esso stesso richiamava il *nomen juris* della convalida dei sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria e richiamava i provvedimenti di sequestro effettuati dai Carabinieri, adombrando esso stesso che i relativi verbali non erano stati a suo tempo inviati (circostanza non vera, per come risultante in atti); di conseguenza, esso andava considerato come una convalida effettuata ben oltre il termine di legge e ciò imponeva la restituzione dei telefoni cellulari per inefficacia del sequestro medesimo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato. E' opportuno precisare, in linea generale, che l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è,



di per sé, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod. proc. pen.. Ed invero, quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova - vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale

In particolare, poi, l'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, cod.proc.pen., contempla il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato come un atto dovuto, che rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Sez. Un., n. 5021 del 27/03/1996, Rv. 204643).

2. Nella fattispecie, il ricorso si fonda sull'argomentazione secondo la quale il provvedimento di sequestro *de quo* sarebbe una sorta di tardiva convalida di un atto della polizia giudiziaria: ma questo assunto - fondato soltanto su riferimenti riportati nell'atto che di per sé non sono indicativi di tale argomentazione - avrebbe come conseguenza soltanto il sorgere di un obbligo di restituzione delle cose a suo tempo sequestrate dalla polizia giudiziaria. Ma questo obbligo risulta superato dall'intervenuto provvedimento di sequestro.

Tanto premesso, correttamente il Tribunale ha evidenziato che, nell'ordinamento, la mancata convalida del sequestro di urgenza non preclude l'emissione di un autonomo provvedimento di sequestro della stessa specie e che il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato con finalità probatorie costituisce atto dovuto ed è sempre utilizzabile come prova, in qualsiasi modo si sia ad esso pervenuti: ne discende che il provvedimento di sequestro può essere emesso in ogni tempo ed anche su cose apprese in modo illegittimo dalla polizia giudiziaria.

In altri termini, se è vero che l'illegittimità della ricerca della prova del commesso reato, allorquando assume le dimensioni conseguenti ad una palese violazione delle norme poste a tutela dei diritti soggettivi oggetto di specifica tutela da parte della Costituzione, non può, in linea generale, non diffondere i suoi effetti invalidanti sui risultati che quella ricerca ha consentito di acquisire, è altrettanto vero che allorquando quella ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è lo stesso ordinamento processuale a considerare del tutto irrilevante il modo con il quale a quel



sequestro si sia pervenuti: in questa specifica ipotesi, e ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta un atto dovuto.

Ciò vuol dire che, allorquando ricorrono le condizioni previste dall'art.253, comma 1, cod.proc.pen., gli aspetti strumentali della ricerca, pur rimanendo partecipi del procedimento acquisitivo della prova, non possono mai paralizzare l'adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nella necessità primaria di interrompere il protrarsi di una situazione di intrinseca illiceità penale, quando non addirittura la permanenza del reato o gli effetti al reato strettamente connessi.


3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 2.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ~~al versamento~~ della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2017.

Il Consigliere relatore  
(dott. Antonio Minchella)



Il Presidente  
(dott. Domenico Carcano)

